

STATUTO

FONDAZIONE DISCANTO

INDICE GENERALE

Art. 1.....	3
Costituzione – sede – delegazioni – natura giuridica.....	3
Art. 2.....	3
Scopo.....	3
Art. 3.....	3
Requisiti.....	3
Art. 4.....	4
Vigilanza.....	4
Art. 5.....	4
Patrimonio della Fondazione.....	4
Art. 6.....	4
Fondo di Gestione.....	4
Art. 7.....	5
Esercizio finanziario e bilancio.....	5
Art. 8.....	5
Membri della Fondazione.....	5
Art. 9.....	6
Soci Fondatori Promotori.....	6
Art. 10.....	6
Soci Partecipanti Fondatori.....	6
Art. 11.....	7
Soci Partecipanti.....	7
Art. 12.....	7
Soci Sostenitori.....	7
Art. 13.....	7
Soci Onorari.....	7
Art. 14.....	8
Soci Benemeriti.....	8
Art. 15.....	8
Organi della Fondazione.....	8

Art. 16	8
Consiglio di Indirizzo	8
Art. 17	10
Presidente e Vice Presidente	10
Art. 18	10
Direttore Generale	10
Art. 19	11
Comitato Scientifico	11
Art. 20	12
Il Collegio dei Revisori dei Conti	12
Art. 21	13
Esclusione e Recesso	13
Art. 22	13
Scioglimento	13
Art. 23	13
Clausola di rinvio	13

Art. 1

Costituzione – sede – delegazioni – natura giuridica

1.1 È costituita la Fondazione di Partecipazione denominata “Fondazione Discanto”.

1.2 La sua sede è in Villa Vecelli Cavriani, Via Caterina Bon Brenzoni n. 3, 37060 Mozzecane (Verona).

Qualora fosse necessario per il raggiungimento di obiettivi legati a scopi istituzionali, potranno essere istituite società, delegazioni e presidi secondari.

1.3 La Fondazione Discanto è disciplinata dalle disposizioni di cui al presente statuto e risponde ai principi ed allo schema giuridico della “Fondazione di Partecipazione” nell’ambito del più ampio genere di Fondazioni, disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione Discanto è apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La denominazione “Fondazione Discanto” (di seguito denominata Fondazione), e ogni suo segno distintivo verrà riportata in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, utilizzata per lo svolgimento delle attività.

La Fondazione trae origine dall’attività realizzata fin dal 9 settembre del 1993 dall’Accademia d’Arti Discanto, di cui va a perpetuare la tradizione storica e i valori ideali.

Art. 2

Scopo

1.1 La Fondazione si prefigge lo scopo di svolgere le proprie attività nei settori legati ai patrimoni storico, culturali, artistici, sociali e ambientali, sostenendone in particolare la valorizzazione e la diffusione.

1.2 La Fondazione potrà svolgere ogni attività connessa e strumentale al raggiungimento del proprio scopo fondante.

Art. 3

Requisiti

La Fondazione prevede espressamente:

1.1 di non avere scopo di lucro e di perseguire esclusivamente lo scopo e le finalità istituzionali di cui all’art. 2;

1.2 il divieto, durante la vita della Fondazione, di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale;

1.3 l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

1.4 l’obbligo di redigere il bilancio annuale;

1.5 l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità;

Art. 4

Vigilanza

Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 5

Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1.1 dal fondo di dotazione, indisponibile, costituito dai conferimenti in denaro effettuati dai Soci Fondatori Promotori, dai Soci Partecipanti Fondatori e dai Soci Partecipanti;

1.2 dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli acquistati dalla stessa;

1.3 da contributi, elargizioni, donazioni, lasciti o altre liberalità ricevute, con espressa destinazione a incremento del Patrimonio;

1.4 dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata ad incremento del Patrimonio.

Gli amministratori devono curare l'osservanza delle norme vigenti in materia e possono decidere l'investimento del patrimonio della Fondazione, per la parte non ricompresa nella dotazione iniziale, così come individuata nell'Atto Costitutivo, in prudenziali strumenti di gestione del risparmio.

Art. 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è composto:

1.1 dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione, che non siano espressamente destinate al fondo patrimoniale;

1.2 da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo patrimoniale;

1.3 dai contributi, in qualsiasi forma concessi, espressamente destinati a sostegno delle attività della Fondazione;

1.4 dalla quota di iscrizione in qualità di Socio alla Fondazione (la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio di Indirizzo può essere versata solo dopo l'accettazione a Socio);

1.5 dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il fondo di gestione è utilizzato per il funzionamento della Fondazione stessa e per le sue attività.

Art. 7

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio economico-finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tale termine il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio economico-finanziario di previsione, il documento programmatico annuale, relativo all'attività della Fondazione, da svolgersi nell'esercizio successivo.

Entro il 30 aprile successivo il Consiglio di Indirizzo approva il rendiconto economico-finanziario e la relazione generale sulle attività svolte nell'esercizio decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto economico-finanziario può avvenire entro il 30 giugno.

Quindici giorni prima della riunione convocata per la loro approvazione il rendiconto economico-finanziario e la relazione generale sono messi a disposizione del Collegio dei Revisori dei conti.

Copia del rendiconto economico-finanziario redatto deve essere trasmessa a tutti i Soci, accompagnata da una relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Qualora i proventi della Fondazione per due anni consecutivi superino l'ammontare di 2 milioni di euro, il rendiconto economico-finanziario dovrà essere certificato da una società di revisione designata dal Consiglio di Indirizzo, l'obbligo cesserà quando per due esercizi consecutivi i proventi non superino il suddetto limite.

Gli organi della Fondazione possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio economico-finanziario di previsione approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal legale rappresentante della Fondazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali sono impiegati prioritariamente per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali durante la vita della stessa.

Art. 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Soci Fondatori Promotori;
- Soci Partecipanti Fondatori,
- Soci Partecipanti;
- Soci Sostenitori;
- Soci Onorari;
- Soci Benemeriti.

I Soci Partecipanti Fondatori, i Soci Partecipanti e i Soci Sostenitori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Soci Onorari e i Soci Benemeriti possono anch'essi recedere dalla Fondazione in qualsiasi momento, pur in assenza di obbligazioni assunte, per la loro natura.

In tale eventualità il socio recedente dovrà comunicare la propria intenzione a mezzo raccomandata a/r con un preavviso minimo di sei (6) mesi, indirizzata al Consiglio di Indirizzo, presso la sede della Fondazione.

I contributi ordinari da parte dei Soci Partecipanti Fondatori, dei Soci Partecipanti e dei Soci Sostenitori sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'acquisizione del titolo di Socio.

Il Socio dimissionario e che comunque cessa di far parte della Fondazione è tenuto all'intero pagamento del contributo sociale per l'anno solare in corso.

Art. 9

Soci Fondatori Promotori

I Soci Fondatori Promotori sono la società Italpollina S.p.a. (i dati e le generalità del legale rappresentante sono indicate nell'Atto Costitutivo) e la Dott.ssa Montanari Elena (i dati e le generalità sono indicate nell'Atto Costitutivo).

Art. 10

Soci Partecipanti Fondatori

I Soci Partecipanti fondatori sono soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, singole o associate che, condividendo lo scopo della Fondazione, aderiscono entro 12 mesi dalla data di costituzione, impegnandosi a contribuire, su base annuale o pluriennale, al fondo di dotazione o al fondo di gestione, mediante un contributo in denaro. I Partecipanti Fondatori con voto unanime del Consiglio di Indirizzo, entro 24 mesi dalla data del decreto di riconoscimento della personalità giuridica emanato dagli Enti preposti, potranno essere ammessi al Consiglio di Indirizzo stesso; agli stessi, con la medesima delibera di ammissione, sarà riconosciuto il potere di nomina di quattro consiglieri, oltre ai 5 spettanti di diritto ai Fondatori Promotori, sulla base delle somme che gli stessi avranno destinato alla Fondazione; rimarranno, comunque e sempre, di espressione del Socio Fondatore Promotore Italpollina S.p.a. e del Socio Fondatore Promotore Dott.ssa Montanari Elena, rispettivamente, il Presidente e il Vice Presidente.

I Soci Partecipanti Fondatori possono candidare un loro rappresentante per il Comitato Scientifico.

I Soci Partecipanti Fondatori devono formalmente impegnarsi, in forma scritta, a rispettare le norme del presente Statuto.

I Soci Partecipanti Fondatori nominati acquisiscono tale qualifica con delibera del Consiglio di Indirizzo.

La qualifica di Socio Partecipante Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo per il fondo di gestione viene regolarmente corrisposto e per coloro che contribuiscono al Fondo Patrimoniale, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Indirizzo.

Art. 11

Soci Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Soci Partecipanti" soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, singole o associate che, condividendo lo scopo della Fondazione, dichiarino di voler aderire, partecipando alla realizzazione delle attività della Fondazione e contribuendo alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi anche con contributi in denaro, annuali o pluriennali.

I Soci Partecipanti possono candidare un loro rappresentante per il Comitato Scientifico.

I Soci Partecipanti devono formalmente impegnarsi, in forma scritta, a rispettare le norme del presente Statuto.

Essi partecipano alle attività della Fondazione solo dopo la formale accettazione da parte del Consiglio di Indirizzo.

La qualifica di Socio Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente corrisposto.

Art. 12

Soci Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Soci Sostenitori" soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, singole o associate che, condividendo lo scopo della Fondazione, dichiarino di volervi aderire, impegnandosi per la realizzazione degli obiettivi e degli scopi della medesima con contributi in denaro.

I Soci Sostenitori possono candidare un loro rappresentante per il Comitato Scientifico.

I Soci Sostenitori devono formalmente impegnarsi, in forma scritta, a rispettare le norme del presente Statuto.

I Soci Sostenitori nominati acquisiscono tale qualifica con delibera del Consiglio di Indirizzo.

La qualifica di Socio Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente corrisposto.

Art. 13

Soci Onorari

I Soci Onorari sono persone eminenti a cui si ritiene opportuno conferire tale qualifica e non possono accedere a cariche sociali.

Art. 14

Soci Benemeriti

Sono Soci Benemeriti quelli che richiedono tale qualifica, donando a qualsiasi titolo somme di denaro, beni mobili o immobili. I Soci Benemeriti non possono accedere a cariche sociali.

Art. 15

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Indirizzo;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- Il Direttore Generale;
- Il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 16

Il Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto da cinque (5) membri, scelti dai Soci Fondatori Promotori, e precisamente:

- il Presidente viene indicato dal legale rappresentante del Socio Fondatore Promotore Italtollina S.p.a. (i dati e le generalità sono indicate nell'Atto Costitutivo);
- due membri nominati dal legale rappresentante del Socio Fondatore Promotore Italtollina s.p.a. (i dati e le generalità sono indicate nell'Atto Costitutivo);
- il Vice Presidente è il Socio Fondatore Promotore Dott.ssa Montanari Elena (i dati e le generalità sono indicate nell'Atto Costitutivo);
- un membro nominato dal Socio Fondatore promotore Dott.ssa Montanari Elena (i dati e generalità sono indicate nell'Atto Costitutivo);
- Il Consiglio di Indirizzo, con voto unanime, entro 24 mesi dalla data del decreto di riconoscimento della personalità giuridica emanato dagli Enti preposti, potrà ammettere al suo interno altri Soci Partecipanti Fondatori; agli stessi, con la medesima delibera di ammissione, sarà riconosciuto il potere di nomina di quattro consiglieri, oltre ai 5 spettanti di diritto ai Fondatori Promotori, sulla base delle somme che gli stessi avranno destinato alla Fondazione; rimarranno, comunque e sempre, di espressione da parte del Socio Fondatore Promotore Italtollina S.p.a., e del Socio Fondatore Promotore Dott.ssa Montanari Elena, rispettivamente, il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario, ovvero quando ne facciano apposita richiesta scritta almeno due quinti dei consiglieri.

Le riunioni si tengono di regola presso la sede della Fondazione, tuttavia il Consiglio di Indirizzo può riunirsi anche in qualunque altro luogo in Italia.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente con almeno dieci (10) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per la riunione e la convocazione viene inviata ai Consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, specificando data, ora, luogo ed ordine dei lavori.

Nel caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con preavviso di 48 ore.

Il Consiglio di Indirizzo nomina al suo interno un segretario verbalizzante. Delle riunioni si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, essi possono essere riconfermati, sempre nel rispetto delle percentuali di cui sopra.

Il membro del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il Consiglio di Indirizzo può procedere alla cooptazione, nel rispetto delle percentuali di nomina, di cui al primo comma.

Il Consiglio di Indirizzo delibera sempre a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti e ha le seguenti funzioni:

1.1 nomina il Direttore Generale, stabilendone i compiti, la natura, la qualifica e la retribuzione dell'incarico;

1.2 procede all'eventuale modifica del presente statuto, ad eccezione dello scopo assegnato dai Fondatori Promotori;

1.3 approva il bilancio economico-finanziario di previsione entro il 31 dicembre ed il rendiconto economico-finanziario consuntivo entro il mese di aprile di ogni anno;

1.4 approva il documento programmatico annuale relativo all'attività della Fondazione da svolgersi nell'esercizio successivo;

1.5 approva la relazione generale sulle attività svolte nell'esercizio decorso;

1.6 provvede in merito a qualsiasi tipo di atto gestorio della Fondazione e può delegare tali poteri, anche in parte, ad uno o più consiglieri;

1.7 stabilisce le quote annuali di partecipazione alla Fondazione;

1.8 delibera l'accettazione dei Soci Partecipanti Fondatori, Partecipanti e Sostenitori, dei Soci Onorari e dei Soci Benemeriti.

1.9 gestisce l'elezione dei membri del Comitato Scientifico e ne ratifica le nomine.

1.10 delibera eventuali modifiche statutarie;

1.11 delibera in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla conseguente devoluzione del suo patrimonio.

Nei casi di cui ai nn. 1.2 e 1.11 il Consiglio di Indirizzo delibera all'unanimità di tutti i consiglieri presenti.

I Soci Fondatori Promotori, che hanno diritto alla designazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo, ne possono anche disporre la revoca, indicando il sostituto del consigliere revocato.

Le cariche di consigliere del Consiglio di Indirizzo, di Presidente e di Vice Presidente, sono totalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento dei vari incarichi, purché regolarmente documentate.

Art. 17

Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti dei terzi che in giudizio, in qualunque grado, sede e giurisdizione e per ogni atto gestorio deliberato dal Consiglio di Indirizzo.

È altresì Presidente del Consiglio di Indirizzo ed ha il compito di convocarlo tutte le volte che lo ritenga opportuno.

In particolare, il Presidente:

- 1.1 cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Indirizzo, anche avvalendosi del Direttore Generale della Fondazione;
- 1.2 intrattiene i rapporti con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa;
- 1.3 firma gli atti e quanto occorra per tutti gli affari che vengono deliberati;
- 1.4 sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza delle regole dello Statuto e ne promuove eventuali revisioni, se ritenute necessarie;
- 1.5 adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario ed opportuno, sottoponendolo successivamente a ratifica da parte del Consiglio di Indirizzo nella prima seduta successiva all'assunzione del provvedimento.

Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Indirizzo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 18

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale può partecipare alle adunanze del Consiglio di Indirizzo esclusivamente su convocazione del Presidente.

Egli è nominato dal Consiglio di Indirizzo e dura in carica per un periodo di tre (3) anni, salvo revoca del rapporto da parte del Consiglio di Indirizzo con un preavviso minimo di sei (6) mesi.

Il Direttore Generale provvede:

- 1.1 al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione, avendone avuto preventiva autorizzazione dal Consiglio di Indirizzo o, in caso di urgenza, dal Presidente;
- 1.2 al controllo e alla stesura definitiva dei verbali delle sedute del Consiglio di Indirizzo;

1.3 alla firma della corrispondenza corrente, previa autorizzazione da parte del Presidente;
1.4 alla predisposizione delle relazioni annuali, del rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo;

1.5 ad ogni altra competenza per la realizzazione delle attività, comprese nel presente statuto e deliberate dal Consiglio di Indirizzo.

Il Direttore Generale risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Indirizzo.

La carica di Direttore Generale verrà retribuita mensilmente attraverso un compenso stabilito di anno in anno dal Consiglio di Indirizzo.

Art. 19

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da quindici (15) membri.

I Soci Partecipanti Fondatori, i Soci Partecipanti e i Soci Sostenitori possono candidare un proprio membro per l'elezione del Comitato Scientifico.

Sono esclusi dal Comitato Scientifico i Soci Partecipanti Fondatori che siano eletti nel Consiglio di Indirizzo.

Il Comitato Scientifico viene eletto tramite il sistema dei punti voto, inteso come un sistema di elezione in cui il voto di ogni singolo Socio ha un peso in punti in base al conferimento annuale di denaro.

Il valore di ciascun punto verrà stabilito con voto di maggioranza prima di ogni elezione dal Consiglio di Indirizzo.

I quindici consiglieri eletti saranno quelli che avranno ricevuto il maggior numero di punti voto.

Il Comitato Scientifico ha una funzione esclusivamente consultiva, ed in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, avrà il compito di:

1.1 individuare progetti ed iniziative in linea con gli scopi della Fondazione, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

1.2 formulare proposte al Consiglio di Indirizzo, in merito allo sviluppo di iniziative ed attività funzionali al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

1.3 promuovere la realizzazione di campagne di raccolta fondi, in linea con gli scopi istituzionali della Fondazione.

Il Comitato Scientifico eleggerà a maggioranza al proprio interno un Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente della Fondazione è membro di diritto del Comitato Scientifico, mentre il Direttore Generale può partecipare al Comitato Scientifico esclusivamente su convocazione del Presidente, pur senza diritto di voto.

Le cariche di membro del Comitato Scientifico sono totalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento dei vari incarichi, purché regolarmente documentate.

Il Comitato Scientifico si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario, ovvero quando ne facciano apposita richiesta scritta almeno due quinti dei consiglieri.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente con almeno dieci (10) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per la riunione e la convocazione viene inviata ai Consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, specificando data, ora, luogo ed ordine dei lavori.

Nel caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

Durante le sedute del Comitato Scientifico, il Presidente del Comitato stesso potrà nominare di volta in volta un segretario verbalizzante.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza.

Delle riunioni si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina, essi possono essere riconfermati.

Il membro del Comitato Scientifico che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Comitato stesso.

In tal caso, come ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il Comitato Scientifico può procedere alla cooptazione, con il primo dei consiglieri non eletti nell'ultimo turno elettorale.

Art. 20

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato dai soci Fondatori promotori; lo stesso ha i compiti, i poteri e le responsabilità di cui al d.lgs. 39/2010.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

La retribuzione dei Revisori è determinata dai Soci fondatori promotori al momento della nomina, in ogni caso entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa.

Per il primo mandato il collegio sarà composto da un solo membro effettivo e da un solo supplente.

Art. 21

Esclusione e Recesso

Il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Presidente della Fondazione, può decidere, con deliberazione assunta con il voto unanime, l'esclusione del Socio Partecipante o del Socio Sostenitore per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- Inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- ove previsto, inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- Estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- Apertura di procedure di liquidazione;
- Fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Presidente, può decidere l'esclusione del Socio Partecipante Fondatore, del Socio Partecipante, del Socio Sostenitore, del Socio Onorario e del Socio Benemerito per comportamenti o attività in palese contrasto con lo scopo del presente statuto e/o l'aver subito condanne penali definitive.

Art. 22

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, ad altre organizzazioni operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione Discanto.

Art. 23

Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.